

Città di Casoria

Regolamento per la realizzazione di "dehors" stagionali e permanenti

Data:.....

Publicato su: Albo Pretorio del Comune il 14.11.2014

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 **del** 3.11.2014

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini, di sostegno alle attività commerciali, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.

Art. 1**Oggetto e definizioni**

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico, privato d'uso pubblico e privato di elementi di arredo tipo "dehors", annessi a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Ai fini del presente regolamento per "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa.
3. Fatta salva la composizione di cui all'articolo 2, il dehors può essere:
 - **Aperto:** lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, non rilevando a tal fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente;
 - **Delimitato:** lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali o frontali che determinino un ambiente circoscritto;
 - **Coperto:** il manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 5;
4. Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a mesi sei a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
5. Per dehors permanente si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo uguale o superiore ad un anno a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
6. L'elemento di arredo "dehors", come sopra definito, deve essere caratterizzato da "precarietà e facile rimovibilità" e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del suolo stesso. Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.
7. Qualunque manufatto realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dal successivo articolo 5, o con finalità diverse da quelle previste dal comma 6 del presente articolo, è normato dalla disciplina edilizia ordinaria.



Art. 2

Elementi costitutivi dei "dehors"

1. Gli elementi costitutivi dei "dehors", di cui al precedente articolo, sono classificati come di seguito indicato:
Arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;
 - Elementi complementari del tipo 1 per il "dehors" aperto: copertura con ombrelloni o mediante tenda avvolgibile con estensione minore di 3 metri, dotata o meno di sostegni;
 - Elementi complementari del tipo 2 per il "dehors" delimitato: copertura del tipo 1 e protezioni laterali e/o frontali;
 - Elementi complementari del tipo 3 per il "dehors" coperto: manufatto con caratteristiche di cui al successivo articolo 5;
 - Elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe a irraggiamento, etc.

Art. 3

Criteri generali per la collocazione dei "dehors"

1. Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un "dehors", deve ottenere dal Comune il nulla osta preventivo di cui al successivo art. 6 e la relativa concessione di occupazione dello stesso.
2. In presenza di vincoli di tutela previsti dal Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.
3. I dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile. L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
4. Nel caso di occupazioni di suolo nell'ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehors. L'installazione di strutture tipo "dehors coperto" su suolo privato posto a confine o in prossimità di spazi pubblici, con i limiti massimi e le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, è soggetta al parere vincolante del competente ufficio comunale in materia di viabilità, che provvederà ad acquisire il parere del settore Patrimonio.
5. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione non deve essere comunque inferiore a 6,00 metri e va misurata dal filo del marciapiede. Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri 6,00 potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante della struttura comunale competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con il competente ufficio comunale e con oneri a suo carico.
6. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2,00. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei

marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,50. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.

7. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza.
8. L'installazione del dehors potrà essere consentita in carreggiata solo ed esclusivamente in zone a traffico limitato (ZTL) ed a condizione che l'installazione non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico; comunque la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari.
9. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato e facenti parte della maglia viaria secondaria, classificate ai sensi dell'art. 2 del codice della strada quali strade locali o che siano disciplinate come ZTL con estensione temporale dalle ore 00 alle ore 24 di ogni giorno della settimana, e per le quali non sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino l'installazione. Non è comunque consentito installare dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o interessata dalla fermata di mezzi di trasporto pubblici. Il dehors non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.
10. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile della competente struttura comunale.
11. Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche. In tal caso l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana.
12. Tutti gli elementi che costituiscono il "dehors", in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature. Le bullonature sono consentite solo in presenza di pavimentazioni non di pregio e previa dichiarazione tecnica che attesti l'assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura.
13. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (vento, pioggia ecc.). In particolare, per quelli di tipo chiuso, è necessario ottemperare agli eventuali adempimenti di legge in materia di sicurezza strutturale.
14. Nel posizionamento dei "dehors" devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non

dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica. In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture.

15. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.
16. All'interno della sagoma dei "dehors" sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari non luminosi relativi alle insegne d'esercizio del locale di riferimento.
17. Il dehors va preferibilmente ornato ed abbellito con fiori freschi e/o piante ornamentali di ridotte dimensioni, che non creino ostacolo al passaggio. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto rendimento.
18. Nei portici e nelle gallerie è ammessa la sola collocazione di tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.

Art. 4

Ambiti di valore storico e ambientale

1. Al fine di salvaguardarne i caratteri storico-architettonici, nelle aree ricadenti all'interno del contesto storico, così come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - possono essere mantenute le strutture annesse a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, comunque autorizzate, con obbligo di adeguamento al presente regolamento secondo le modalità di cui al successivo articolo 18;
 - possono essere installati dehors coperti su spazi privati quando risultino non visibili o non direttamente in relazione con spazi pubblici.
2. Negli ambiti vincolati di cui all'art. 10 e 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, va richiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza competente nel caso di installazioni di dehors più impattanti della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori di cui al precedente art. 2.
3. Va preservata, per quanto possibile, l'unitarietà morfologica e tipologica del centro storico come definito al comma 1 del presente articolo. Le proposte di dehors non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione.

Art. 5

Caratteristiche tecniche dei "dehors" di tipo coperto e modalità di occupazione del suolo pubblico


1. Gli elementi di arredo denominati "dehors" di tipo coperto, non devono avere, in ogni caso, superficie coperta superiore a mq. 50 per ogni attività con somministrazione di alimenti e bevande. Tale superficie massima può essere incrementata di un ulteriore 50% qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il dehors venga installato su area pedonale ed in aderenza all'edificio che ospita l'attività di somministrazione;
 - l'estensione del dehors sulla parete esterna corrisponda a quella del locale interno. Ferma restando tale superficie massima, in occasione della richiesta del nulla osta preventivo di cui al successivo articolo 6, dovrà essere valutata la compatibilità della stessa, per consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserita. Sono in generale da preferire soluzioni di tipo modulare.
2. La struttura del "dehors" di tipo coperto deve essere costituita da elementi di sezioni ridotte e copertura con materiali leggeri deformabili, il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto. Sul perimetro del manufatto possono essere installati elementi di delimitazione con altezza max di 1,60 metri da terra, di cui la parte opaca non dovrà superare l'altezza di un metro. Solo occasionalmente il "dehors" può essere protetto con tende laterali dalla copertura agli elementi di delimitazione.
 3. Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tende laterali al fine di consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse. L'altezza massima dei "dehors" di tipo coperto, misurata al colmo della copertura, non potrà superare in ogni caso 3 metri.
 4. All'interno degli stessi manufatti non dovranno essere installati impianti fissi di climatizzazione. Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio. In presenza di irradiator di calore, gli elementi dei "dehors" dovranno essere realizzati con materiali che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza antincendio.
 5. Le limitazioni dimensionali di cui al precedente comma 1 non si applicano ai casi di collocazione di "dehors" su suolo privato; in tal caso si specifica che essi non potranno occupare aree private destinate a parcheggio (D.M. n. 1444/1968, Legge n. 122/1978) o a verde attrezzato.


Art. 6

Nulla osta preventivo e rilascio della concessione per l'occupazione di suolo

1. Il titolare di un locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare un dehors stagionale o permanente deve ottenere il preventivo nulla osta vincolante da parte del Settore Lavori Pubblici a cui potrà seguire, nel caso di occupazione di suolo pubblico o d'uso pubblico, la richiesta di concessione di suolo da inoltrare al competente ufficio comunale. In tale ultimo caso, a semplice richiesta dell'interessato, si potrà procedere al rilascio di un atto abilitativo unico, sia per la concessione dell'occupazione di suolo o uso pubblico e installazione del "dehors".
2. Al fine dell'ottenimento del nulla osta di cui al precedente comma 1, il titolare del locale di somministrazione di alimenti e bevande deve presentare apposita richiesta in bollo al Settore Lavori Pubblici.



3. La richiesta di cui al precedente comma 2 deve essere inoltrata corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:
 - a. breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione e descrizione delle caratteristiche e materiali costituenti la struttura (dehors);
 - b. adeguati elaborati grafici, scala 1:100, nei quali siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e/o di chiusini per sottoservizi, il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo. Devono, inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scala 1:50 e/o 1:20 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
 - c. indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
 - d. foto-inserimenti nel contesto nel caso di dehors di tipo coperto;
 - e. attestazione, a firma di tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza alle azioni degli agenti atmosferici;
 - f. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente, occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente. Qualora il dehors interessi aree antistanti negozi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Nel caso di "dehors" collocato nel raggio sferico di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà è comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato;
 - g. autorizzazione ambientale e/o della Soprintendenza, nei casi previsti.
4. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a mesi sei nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'art. 1 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate al successivo articolo 8.
5. Il rilascio della concessione, nel caso di installazione di dehors coperto o comunque dotato di pedana, comporta la stipula di apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore del Comune finalizzata alla rimessa in pristino dell'area in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L'importo della fideiussione sarà stabilito nell'ambito della definizione annuale delle tariffe comunali. In sede di prima applicazione sarà pari ad 30 €/mq di superficie



occupata. La concessione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione; va conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.

Art. 7

Procedura abilitativa in materia edilizia

1. L'installazione del "dehors" è subordinata a comunicazione preventiva, che potrà essere inoltrata, nel caso di occupazione di suolo pubblico o privato d'uso pubblico, solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione.
2. L'installazione del "dehors" deve comunque essere anticipatamente notificata al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente.

Art. 8

Rinnovo concessione

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento e non può comunque essere soggetta a più di tre rinnovi annui consecutivi, a prescindere dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopo di che dovrà essere ripresentata nuova domanda.
2. L'autorizzazione di "dehors" su suolo privato è sottoposta agli stessi obblighi di cui al precedente comma 1.
3. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale o permanente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 60 giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il dehors (riferiti all'anno precedente) o in alternativa una dichiarazione attestante il pieno assolvimento di quanto dovuto. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Art. 9

Attività consentite ed orario d'esercizio

1. L'area all'aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande può essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, nonché di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.
2. Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività.
3. Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.
4. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
5. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

Art. 10



Danni arrecati a terzi

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità indicate dai competenti settori Lavori Pubblici e Polizia Municipale.

Art. 11


Manutenzione degli elementi dei "dehors"

1. Tutte le componenti dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 12

Sanzioni e misure ripristinatorie

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.
2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, previa comunicazione di avvio del procedimento il dirigente competente emana apposita ordinanza, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
3. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative



operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.

4. Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o in difformità dal relativo regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/00 e ss. mm. ii..

Art. 13


Revoca e sospensione della concessione

1. La concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: al dehors autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato;
 - gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
 - causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza;
 - nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 14. In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
2. La concessione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - gli elementi di arredo non vengono custoditi secondo le modalità previste all'articolo 11;
 - le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
 - in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e degli altri tributi di legge;
 - nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1;
 - nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 14.
3. I provvedimenti di sospensione e revoca della concessione sono adottati dal dirigente competente, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 14

Revoca e sospensione della concessione per motivi di interesse pubblico

1. Oltre a quanto previsto al precedente articolo 13, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors può essere revocata con provvedimento dirigenziale motivato, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:
 - ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di



servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso;

- per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;
 - per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

Art. 15

Rimozione del dehors su suolo privato

1. Il verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente art. 13 non riconducibili al caso di occupazione di suolo pubblico, comporta, previa diffida, l'obbligo della rimozione del "dehors" su suolo privato.

Art. 16

Pagamento del canone

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico. Il canone è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il dehors.
2. La classificazione delle strade per l'applicazione del canone è quella indicata nel Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico (Del. Comm. N. 85 del 04.04.2007) e per l'applicazione del relativo canone e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali aggiornamenti della classificazione delle strade, e quindi del Regolamento citato, comporterà automaticamente la revisione del canone ai sensi del presente Regolamento.
3. Per le modalità ed i termini del pagamento del canone si fa riferimento al vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della tassa relativa alle occupazioni di aree pubbliche.
4. L'installazione di "dehors" su suolo privato non è soggetta al pagamento del canone.

Art. 17

Deroghe

1. In caso di particolari esigenze finalizzate al miglior inserimento possibile del dehors nel contesto storico architettonico e ambientale possono essere ammesse deroghe alle caratteristiche architettoniche di cui al precedente art. 5 da valutare preventivamente nell'ambito della richiesta di nulla osta di cui al precedente art. 6.



Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande con strutture di qualsiasi tipo, su suolo pubblico/uso pubblico e privato, comunque autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e difformi dallo stesso, sono obbligati:
 - ad adeguare le strutture costituenti i "dehors" al presente regolamento entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.
3. Per poter beneficiare di proroga dei termini di cui al precedente comma, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza all'Amministrazione Comunale, corredata dal progetto di adeguamento dei dehors al presente Regolamento, inderogabilmente entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.
5. Il presente regolamento prevale sulle norme contenute in altri regolamenti comunali vigenti qualora le stesse risultino in contrasto con esso.
6. Le norme del presente regolamento prevalgono nel caso di contrasto con il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico (Del. Comm. N. 85 del 04.04.2007).

